



Pensione con cumulo dei contributi, come si calcola?

Autore : Noemi Secci

Data: 12/10/2017

In che modo si deve calcolare la pensione di chi possiede contributi versati in casse diverse?

Una parte della carriera come **libero professionista**, un'altra parte come **lavoratore parasubordinato** e un'altra parte ancora come **dipendente**: nell'attuale mercato del lavoro è sempre più difficile poter vantare una carriera "unica" e continuativa, con i **contributi previdenziali** versati in una sola gestione. Ecco perché la possibilità di cumulare, cioè di **sommare gratuitamente** la contribuzione presente nelle diverse casse per ottenere il **diritto alla pensione**, è un'ancora di salvezza per molti lavoratori, che diversamente non avrebbero mai accesso al trattamento, o potrebbero pensionarsi tardissimo e con diversi micro assegni.

A proposito dell'**ammontare della pensione**, però, va precisato che il **cumulo** non regala nulla, anche se nulla toglie: per essere più chiari, ogni gestione previdenziale calcola solo la sua **quota di pensione**, con le **proprie regole** e senza applicare il **ricalcolo contributivo**.

Inoltre, è stato chiarito in questi giorni che se il lavoratore raggiunge i requisiti per la **pensione di vecchiaia** in una delle gestioni Inps, ma non raggiunge i requisiti richiesti per la pensione nella **cassa professionale** in cui possiede parte dei contributi, la cassa professionale non liquida la sua quota di trattamento. Il lavoratore,



in pratica, si ritrova con la **pensione a metà**, cioè solo con le quote Inps di trattamento, fino a che non matura i requisiti richiesti dalla propria cassa professionale.

La pensione liquidata a metà, peraltro, non sarà nemmeno una pensione vera e propria, ma un **anticipo pensionistico** simile, per alcune caratteristiche, all'Ape.

Anticipo pensionistico per i liberi professionisti

Ma facciamo un esempio pratico per spiegare meglio come dovrebbe funzionare questo anticipo pensionistico.

Tizio, libero professionista, possiede 15 anni di contributi nell'**Inps** e 10 anni in una cassa privata: al compimento di **66 anni e 7 mesi** (requisito di età utile per la pensione di vecchiaia nelle gestioni Inps) ha diritto ad accedere alla **pensione col cumulo** perché raggiunge i requisiti previsti per il beneficio **[1]**, avendo oltre **20 anni di contributi**. Tuttavia, nella **cassa professionale** non ha ancora raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia (può ad esempio appartenere a una gestione che richiede un'età minima di 68 anni per accedere al trattamento).

In questo caso, è stato chiarito che la gestione previdenziale del professionista non è obbligata ad erogargli la pensione: l'interessato, allora, riceverà soltanto la sua **quota di pensione Inps**, nell'attesa di maturare i requisiti presso l'altra cassa.

L'Inps, però, non gli erogherà l'equivalente di una vera pensione, ma l'assegno funzionerà come un **anticipo pensionistico**, in attesa che perfezioni tutti i requisiti presso l'altra gestione: l'interessato avrà dunque diritto a un assegno, corrispondente alla quota calcolata dall'Inps secondo le proprie regole, per 12 mensilità.

Niente tredicesima, dunque, né **quattordicesima**, né **integrazioni al minimo o maggiorazioni**.

Requisiti contributivi diversi per la pensione di vecchiaia

Restano da definire, comunque, parecchi aspetti, ad esempio come comportarsi nel caso in cui la cassa previdenziale privata, per la pensione di vecchiaia, richieda non



solo un'età più elevata, ma anche una **maggiore anzianità contributiva**: non sono poche, ad esempio, le casse che per la vecchiaia richiedono almeno 30 anni di contributi.

In questo caso, il professionista può accedere lo stesso al cumulo e all'anticipo della pensione da parte dell'Inps, o deve comunque avere almeno **30 anni di contributi** alle spalle?

Il problema non sarebbe sorto se si fosse applicata la normativa originaria che ha istituito il **cumulo**, cioè la legge Finanziaria 2013 **[2]**: questa infatti stabiliva che, nel caso in cui i requisiti previsti dalle varie gestioni fossero stati differenti, avrebbe potuto fruire del cumulo chi avesse raggiunto i requisiti più severi.

La legge di Bilancio 2017, però, dispone chiaramente che la pensione di vecchiaia, con il cumulo, si raggiunge a 66 anni e 7 mesi di età, con 20 anni di contributi complessivi (tra tutte le gestioni): dovrà dunque essere l'**Inps**, con la **nuova circolare** sul cumulo contributivo, a spiegare che cosa accadrà in questi casi.

Pensione di anzianità col cumulo

Ci si è anche chiesti come comportarsi se il professionista che fruisce del cumulo possiede i requisiti per il trattamento di vecchiaia Inps e per il trattamento non di vecchiaia, ma di **anzianità**, presso una cassa professionale privata: pensiamo, ad esempio, alla cassa ragionieri, che richiede 68 anni di età per la pensione di vecchiaia, ma solo 63 anni e 20 anni di contributi per la **pensione anticipata**. In questo caso il professionista può accedere ad entrambe le quote di pensione?

In base a quanto disposto dalla normativa sembrerebbe di no, perché si precisa che con il cumulo è possibile ottenere, oltre alla pensione ai superstiti e d'inabilità, la pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi, oppure la sola **pensione anticipata** con **42 anni e 10 mesi** di contributi (per le donne 41 anni e 10 mesi).

Nessuno spazio, dunque, per la pensione anticipata con requisiti diversi, come la pensione anticipata contributiva a 63 anni, né per le varie **pensioni di anzianità** previste dalle casse professionali.

Resta comunque opportuno che l'Inps si pronunci in proposito, per fare chiarezza.



Calcolo della pensione

Tornando, infine, al **calcolo della pensione**, come abbiamo detto ogni cassa calcola il trattamento con le proprie regole.

Per quanto riguarda l'Inps, il calcolo è:

- **retributivo** sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: si tratta del **calcolo misto**;
- **integralmente contributivo** per chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995.

La legge istitutiva del cumulo precisa che, ai fini di stabilire se spetta il calcolo retributivo o meno per le varie quote di pensione, bisogna considerare l'**anzianità contributiva complessiva** del lavoratore: ad esempio, se prima del 31 dicembre 1995 l'interessato possiede 10 anni nell'Inps e 10 anni nell'Inpdap (per un periodo non coincidenti), quindi supera in totale i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ha diritto, presso entrambe le gestioni, al **calcolo retributivo** sino al 31 dicembre 2011.

Non è stato, però, ancora chiarito se questa regola valga anche per il **cumulo dei liberi professionisti**.

Note:

[1] L. 232/2016.

[2] L. 228/2012.